

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPANO, CIPELLINI, VALIANI, CONTI PERSINI, FASSINO, DE ZAN, CARLASSARA, ROMANÒ, MERZARIO, STANZANI GHEDINI, SPADACCIA e BOMBARDIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1981

Norme sull'attività legislativa, programmatoria e amministrativa in materia di consumi e per la difesa dei diritti dei consumatori

ONOREVOLI SENATORI. — Le finalità e l'impostazione fondamentali di questo nostro disegno di legge sono volte a un preciso obiettivo: promuovere la condizione del cittadino consumatore, avvicinandone la protezione a quella del cittadino lavoratore, manifestando così profonda convinzione della non dissociabilità della condizione umana, e quindi della sua difesa. Cittadino-lavoratore e cittadino-consumatore sono la stessa persona, e richiedono quindi una protezione della stessa intensità.

Di qui, in rapporto alla realtà italiana, tre preoccupazioni fondamentali, riflesse nella struttura del progetto. La prima è quella di far penetrare esplicitamente, nelle istituzioni, la funzione della difesa dei consumatori. La seconda è quella di porre fine al caos attuale di competenze disperse e accavallate, e di instaurare un coordinamento anche fra l'at-

tività dello Stato e quella degli Enti territoriali. Il terzo obiettivo è quello di dare espressione concreta, immediatamente attiva, ai diritti dei consumatori quali enunciati — sulla scia del celebre messaggio al Congresso di John F. Kennedy, nel 1962 — dalle istituzioni della Comunità economica europea.

Nè il richiamo comunitario esprime un omaggio rituale: bensì la convinzione che anche nel campo della promozione sociale e della democrazia economica, il nostro paese non può conseguire progressi effettivi e duraturi se si isola in una prospettiva puramente nazionale.

Questa convinzione, anzi, ha rafforzato la scelta di non elaborare alcun « massimo sistema », e quindi di evitare sia vane fughe dalla realtà sia illusorie pretese di regolare « tutto » (al contrario, presenteremo altri

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

specifici disegni di legge su temi particolari, come il credito al consumo e le vendite per corrispondenza).

L'esame di questo disegno di legge ci auguriamo convinca del grande progresso che potrebbe introdurre, ma anche del ridotto « scuotimento » istituzionale, e della ridottissima spesa pubblica che comporterebbe.

Una ragione in più per tutti per non eludere l'appello civile che da esso promana e che a tutti si rivolge.

Un appello frutto del lavoro e dell'esperienza di un gruppo di volontari sociali: il « Comitato difesa consumatori », unico rappresentante italiano nel « Bureau Européen des Unions de Consommateurs », che sin dalla costituzione, nel 1973, ha cercato non di

conquistare « posti », ma sempre e solo di mandare segnali alla coscienza civile, di divulgare informazione indipendente, di premere sulle grandi forze sociali perchè aprissero gli occhi, non a parole, su una grande battaglia di democrazia economica sino ad oggi sostanzialmente trascurata, ed alla quale questo « statuto dei consumatori » vuole essere il più impegnativo apporto.

Auspichiamo che quelle forze non restino sorde, nè chiuse, nei loro interessi di parte, e condividano questa iniziativa. Solo così il Parlamento potrà dare al paese una legge di cui vi è profondo bisogno, e che si salda idealmente a quell'altro Statuto che fu tappa essenziale del nostro cammino verso una più piena, e non formale, democrazia.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****PRINCIPI GENERALI****Art. 1.**

La Repubblica promuove la difesa dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e servizi di godimento individuale o collettivo.

La difesa dei consumatori e degli utenti si esprime sia nella protezione dei loro diritti individuali che nella promozione e nel sostegno delle forme e delle attività associative aventi per oggetto la difesa dei loro interessi. Si esprime altresì nel potenziamento e nel miglioramento delle attività normativa ed amministrativa dello Stato e degli enti territoriali idonee ad incidere nella condizione dei cittadini come consumatori e utenti.

La protezione dei consumatori e utenti si coordina con quella dell'ambiente, secondo i principi organizzativi di cui al successivo articolo 9.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, il termine « consumatore » è comprensivo di quello di utente, e designa il cittadino nella sua condizione di destinatario di messaggi pubblicitari, attività promozionali, o di offerte contrattuali; ovvero di parte di contratti aventi per oggetto l'acquisto di diritti, reali o personali, di disposizione o di godimento, su beni o servizi, ovvero di reclamante, giudizialmente o stragiudizialmente, in relazione alla lesione di diritti o interessi legittimi, propri o altrui, occasionata dall'utenza di, o dal contatto con, beni o servizi; ovvero di membro di associazioni per la promozione o la difesa, in forma collettiva, di diritti e interessi, individuali o collettivi, connessi con l'attività promozionale o l'acquisizione o l'uso o il contatto di, e con, beni o servizi di godimento vuoi individuale vuoi collettivo.

Art. 3.

Anche in attuazione dei programmi di protezione dei consumatori della Comunità economica europea, la Repubblica riconosce e tutela come fondamentali diritti di ciascun cittadino quale consumatore quelli: *a)* alla salute e alla sicurezza; *b)* alla salvaguardia dei legittimi interessi economici; *c)* all'informazione e all'istruzione; *d)* al risarcimento dei danni e all'assistenza legale; *e)* alla consultazione e alla rappresentanza, nei modi e nelle forme di cui ai capi seguenti.

L'attività d'impresa, privata o pubblica, non può legittimamente svolgersi contrastando con, o comunque pregiudicando, il godimento dei predetti diritti fondamentali in quanto attuato nei modi e nelle forme di legge.

Art. 4.

Fermo il principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, lo Stato promuove forme particolari d'intervento a difesa e promozione degli interessi di categorie e gruppi di cittadini che, in ragione della loro condizione economica o sociale, debbano in concreto ritenersi più facilmente esposti alla violazione dei loro diritti come consumatori.

Rispetto alla difesa dei diritti fondamentali di cui al primo comma, i cittadini stranieri sono assimilati, a condizione di reciprocità, ai cittadini italiani, qualora la lesione di uno di tali diritti sia imputabile, in tutto o in parte, a un cittadino italiano o ad un'impresa di diritto italiano.

CAPO II

ATTIVITÀ LEGISLATIVA
PROGRAMMATORIA
ED AMMINISTRATIVA

SEZIONE I

DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO

Art. 5.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dall'entra-

ta in vigore della presente legge, raccogliendoli in un testo unico nei successivi sei mesi, decreti aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti l'attività amministrativa nelle materie incidenti sui diritti dei consumatori indicati all'articolo 3, con l'osservanza della Costituzione e dei criteri stabiliti nel comma seguente.

La disciplina di cui al precedente comma dovrà prevedere:

1) la fissazione di *standards* obbligatori di sicurezza e qualità per tutti i prodotti suscettibili di pregiudicare l'integrità fisica; tali *standards* non dovranno comunque essere inferiori a quelli prescritti dalle istituzioni della Comunità economica europea in atti divenuti vincolanti per gli Stati membri;

2) l'istituzione di collegamenti informativi a carattere permanente fra i laboratori pubblici di analisi abilitati al controllo su alimenti, bevande, farmaceutici, parafarmaceutici, cosmetici, concimi, antiparassitari ed affini, nonchè fra questi e il Comitato di vigilanza del Ministero della sanità per i prodotti, le sostanze e i metodi pericolosi di cui al successivo articolo 15;

3) la modifica della vigente normativa statutale in materia di vendite straordinarie e di liquidazione, « saldi », vendite promozionali e simili, ispirata all'esigenza di reprimere gli abusi della buona fede e della credulità del pubblico senza limitare tuttavia la piena libertà di concorrenza di prezzo degli operatori commerciali;

4) la obbligatoria indicazione, su tutti i prodotti venduti in confezione, del prezzo per unità di prodotto, in conformità con la direttiva CEE n. 581/79 del 19 giugno 1979;

5) la revisione del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, particolarmente per quanto attiene alla disciplina delle indicazioni e informazioni da apporre sui prodotti, al fine di rendere il testo più

aderente alle direttive della Comunità economica europea;

6) la revisione dei criteri di omologazione dei veicoli a motore, stabilendo requisiti obbligatori di sicurezza per i terzi nonché per guidatori ed occupanti (in particolare, ma non esclusivamente, in ordine alla robustezza delle lamiere, al rapporto fra peso e potenza, alla posizione dei contenitori dei combustibili) e prevedendo che la domanda di omologazione sia sottoscritta da un legale rappresentante dell'impresa costruttrice nonché da un rappresentante tecnico della produzione dell'impresa medesima;

7) l'obbligatorio adeguamento dei prodotti ed apparecchi elettrodomestici venduti sul mercato italiano (ancorchè quivi non fabbricati) alle norme di sicurezza del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

SEZIONE II

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E PROGRAMMATORIA DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 6.

I piani di sviluppo e adeguamento delle reti di vendita elaborati dai Comuni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, si informano agli scopi della effettiva concorrenzialità fra le diverse forme e strutture distributive e dell'incentivazione delle forme associative, tanto di produttori che di distributori e di consumatori.

Art. 7.

Regioni e Comuni, nell'esercizio delle rispettive competenze in materia di orari di vendita degli esercizi commerciali, si conformano agli scopi di maggiore liberalizzazione di tali orari.

Art. 8.

Regioni, Comuni e Province uniformano quanto più possibile la attività dei

laboratori di controllo da essi dipendenti al principio della specializzazione delle competenze e delle attrezzature analitiche.

SEZIONE III

NORME DI ORGANIZZAZIONE

Art. 9.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Segretariato di Stato per la difesa dei consumatori; ad esso sovrintende, per delega del Presidente del Consiglio, un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Il Segretariato promuove il coordinamento dell'attività del Governo, compresa l'iniziativa legislativa nelle materie incidenti sui diritti dei consumatori indicati all'articolo 3; nonchè il coordinamento di tale attività con quella, di competenza di altri organi, in materia di difesa dell'ambiente.

Il Segretariato di cui al comma precedente provvede inoltre al collegamento informativo fra Governo e organi delle Regioni, delle Province e dei Comuni al fine di promuovere il coordinamento, nel rispetto delle autonomie locali, degli atti normativi dello Stato e di quelli degli enti territoriali.

Art. 10.

Gli schemi di decreti delegati di cui al 1° comma dell'articolo 5, prima della loro definitiva approvazione, sono inviati per il parere alle Commissioni parlamentari competenti in materia.

Art. 11.

I Presidenti delle Giunte regionali inviano ogni anno al Segretariato di cui all'articolo 9, e ai Presidenti delle Camere, un rapporto sulle iniziative legislative, regolamentari e amministrative delle Regioni e degli enti locali nelle materie incidenti sui diritti dei consumatori indicati all'articolo 3, comunque, in materia sanitaria, annonaria e di politica distributiva.

CAPO III
DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI

SEZIONE I

DIRITTO ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA

Art. 12.

Nessun prodotto o servizio di lecita produzione può essere messo in commercio in condizioni tali da poter recare danno alla salute e alla sicurezza umana, qualora la possibile dannosità derivi dall'inosservanza di regole giuridiche o del criterio della massima diligenza tecnica, produttiva o di controllo, esigibile dall'impresa che mette in commercio il prodotto e il servizio al primo stadio distributivo.

Nessun prodotto o servizio di lecita produzione, che possa essere pericoloso per la salute e la sicurezza nonostante l'osservanza delle regole e del criterio di cui al comma precedente, può essere messo in commercio senza che della possibile pericolosità sia dato chiaro ed efficace avviso, sia scritto che simbolico, sul prodotto stesso con scritta o stampato ivi apposti, o, quando ciò risulti materialmente impossibile (ovvero nel caso dei servizi), con stampati consegnati al singolo consumatore o utente che acquista il diritto di godimento del bene o del servizio.

L'avviso circa la possibile pericolosità deve pure contenere tutte le istruzioni necessarie per eliminare e comunque ridurre al massimo la pericolosità del prodotto o del servizio, e deve essere redatto in modo da poter essere compreso, come segnale di pericolo, da un minore di età superiore a otto anni, e come istruzione per l'uso da chi abbia capacità elementari di lettura. I trasgressori sono puniti con le pene previste dall'articolo 444 del codice penale, salva la concorrente applicabilità di altre ipotesi di reato e salvo sempre il risarcimento dei danni a favore dei danneggiati (anche se non contraenti) dal prodotto o servizio messo o mantenuto in commercio in violazione del presente articolo.

I decreti delegati di cui all'articolo 5 stabiliranno gli elenchi dei prodotti e dei servizi di cui si applicano le disposizioni dei precedenti secondo e terzo comma. Tali elenchi comprenderanno comunque i prodotti indicati dall'articolo successivo.

Art. 13.

I fabbricanti di elementi e bevande, cosmetici, farmaceutici, parafarmaceutici (ivi compresi i prodotti comunemente detti « da banco »), nonché di concimi chimici, antiparassitari e affini, debbono depositare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Segretariato di Stato per la difesa dei consumatori, un elenco completo dei prodotti, con relativo marchio, attualmente da loro fabbricati e messi in commercio. All'elenco dovrà essere unita una dichiarazione, con firma autenticata, di un legale rappresentante dell'impresa, attestante che i prodotti indicati nell'elenco sono stati fabbricati osservando la massima diligenza tecnica esigibile, adeguatamente motivando in ordine alla veridicità e al fondamento di detta attestazione. Di ogni eliminazione di prodotti dal commercio di parte dell'impresa dovrà essere data comunicazione negli stessi modi; del pari, l'introduzione di nuovi prodotti dovrà essere accompagnata dalla medesima attestazione di cui al presente comma.

Tutti gli esemplari in circolazione dei prodotti appartenenti alle categorie suindicate, per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi di cui al precedente comma, sono ritirati dal commercio per ordine del pretore del mandamento di qualsiasi luogo in cui i prodotti si trovino in circolazione.

La reimmissione in commercio può essere autorizzata dal Segretariato di Stato di cui all'articolo 9, su domanda dell'impresa produttrice, dopo che questa abbia attestato l'impiego della massima diligenza tecnica esigibile, e l'attestazione sia confermata per iscritto da un esperto che il Segretariato di Stato di cui all'articolo 9 nominerà entro sette giorni dal ricevimento della istanza dell'impresa.

Art. 14.

Ad iniziativa del gruppo merceologico competente del Comitato di vigilanza sui prodotti, sostanze e metodi pericolosi di cui al successivo articolo 15, e con l'ausilio, dal medesimo Comitato richiesto, degli organi di polizia annonaria, del Nucleo anti-softisticazioni (NAS), dei medici provinciali, dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi, dei medici e dei laboratori comunali, le dichiarazioni rese dalle imprese ai sensi dell'articolo 13 vengono sistematicamente verificate per campioni, per ciascun settore merceologico interessato, nonchè ogni qualvolta lo richiedano per iscritto a detto Comitato, senza formalità, (salva l'indicazione di un documento di identificazione personale) cento cittadini.

Nei casi in cui il Comitato non riscontri veritiera l'attestazione, ne informa il responsabile dell'impresa che l'ha sottoscritta. Dal ricevimento di tale informativa, l'impresa ha a disposizione 30 giorni per portare ulteriori prove o argomenti a suffragio dell'attestazione prodotta. Qualora detto termine scada senza l'apporto di giustificazioni convincenti, e il Comitato mantenga quindi il proprio convincimento, esso esprime parere motivato sulla ritenuta non veridicità dell'attestazione dell'impresa e lo trasmette all'Autorità giudiziaria con copia al Segretario di Stato per la difesa dei consumatori.

Art. 15.

Presso il Ministero della sanità è istituito un Comitato di vigilanza sui prodotti, sostanze e metodi pericolosi. Esso è composto di quindici membri, suddivisi in 5 gruppi di tre membri ciascuno per:

- a) alimenti e bevande;
- b) farmaceutici;
- c) parafarmaceutici;
- d) concimi, antiparassitari e affini;
- e) cosmetici.

Il Comitato è assistito da una segreteria tecnica.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della sanità tra scienziati ed esperti di chiara fama.

I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili. Condizione di eleggibilità è il rilascio di una dichiarazione attestante di non intrattenere rapporti di consulenza retribuita per industrie private o pubbliche. La dichiarazione è raccolta da un funzionario del Ministero della sanità ed ha valore di attestazione a pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 483 del codice penale.

Il Comitato ha il compito:

a) di procedere alle verifiche delle dichiarazioni rese dalle imprese ai sensi dell'articolo 13 della presente legge;

b) di mantenere costanti contatti informativi con i Ministeri della sanità o enti equiparabili e altre istituzioni, private e pubbliche, di altri paesi, notoriamente progrediti nel campo della ricerca scientifica e dei controlli di sicurezza e qualità, e nei metodi e tecniche di analisi, nonché con centri internazionali e comunitari istituiti per la vigilanza sulla pericolosità di sostanze, prodotti, metodi.

Ciascun gruppo di lavoro elabora un resoconto trimestrale che invia al Segretariato di Stato di cui all'articolo 9, alle Regioni, all'Istituto superiore di sanità. Tale resoconto è disponibile per chiunque ne faccia richiesta scritta al Comitato.

Art. 16.

I laboratori appartenenti ad enti pubblici territoriali e ad Università di Stato, abilitati ad effettuare analisi cliniche o chimico-fisiche, devono eseguire, al puro prezzo di costo, le analisi di loro competenza su esemplari di prodotti appartenenti alle categorie merceologiche di cui all'articolo 13, purchè almeno trenta cittadini ne facciano richiesta scritta consegnando il numero di campioni in confezione originale necessari per l'espletamento delle analisi richieste.

Le firme in calce alla richiesta devono essere accompagnate dall'indicazione degli estremi di un documento di identità dei singoli firmatari. Del risultato delle analisi ef-

fettuate ai sensi del presente articolo, il laboratorio rilascia ai richiedenti un certificato in carta libera.

SEZIONE II

DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI ECONOMICI

Art. 17.

A partire dal dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli organi centrali e locali preposti al controllo o alla sorveglianza dei prezzi secondo le vigenti leggi, trasmetteranno all'Istituto centrale di statistica, non oltre il quinto giorno successivo a ciascuna rilevazione, tutte le rilevazioni effettuate dalla produzione o dall'importazione sino al consumo.

L'Istituto centrale di statistica, sulla base delle rilevazioni trasmesse e di altre disponibili, elabora rapporti trimestrali, che invia al Segretariato di Stato di cui all'articolo 9, ai Presidenti delle Giunte regionali, nonchè ai segretari di ciascun organo pubblico di controllo o sorveglianza. I rapporti dovranno illustrare la dinamica dei prezzi nei vari settori sottoposti a controllo o sorveglianza e segnalare le aree merceologiche e territoriali, e i livelli distributivi in cui le tensioni all'aumento sono più forti o, viceversa, non evidenti.

Art. 18.

A partire dal secondo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, perdono efficacia tutti i limiti di accesso dei privati a mercati all'ingrosso, ipermercati, magazzini « cash and carry » e altri esercizi commerciali, pubblici e privati, fondati sulla mancanza di qualifica professionale o commerciale o sulla non appartenenza a, o non rappresentanza di, enti, associazioni, comunità.

I consumatori che, in virtù della disposizione di cui al primo comma, avranno libero accesso ai mercati suddetti, dovranno tuttavia adeguarsi ai modi di commercializzazione tipici dei mercati medesimi.

Art. 19.

I contratti, anche non unilateralmente predisposti, aventi per oggetto l'acquisto di diritti, reali o personali, di disposizione o di godimento su beni e servizi, intercorrenti fra una o più imprese da una parte ed uno o più consumatori dall'altra, non possono contenere clausole che stabiliscano, a favore dell'impresa, la facoltà di recedere dal contratto senza un giustificato motivo, o di modificare unilateralmente l'oggetto della prestazione, o che escludano la garanzia per vizi o mancanza di qualità, o che esonerino l'impresa da responsabilità per colpa o dolo suoi e dei suoi dipendenti in caso di ritardo o inadempimento definitivo della prestazione contrattualmente dovuta.

Sono comunque nulle le clausole dei contratti indicati nel primo comma, che si risolvono in un « iniquo giudizio » nei confronti del consumatore: tale « iniquo giudizio » ricorre ogni qualvolta le singole condizioni del contratto limitino i diritti e gli obblighi del consumatore derivanti dalla natura del contratto in modo tale da compromettere le realizzazioni del suo scopo tipico.

In caso di controversia in relazione al disposto dei commi primo e secondo del presente articolo, il giudice può modificare le clausole contrattuali allo scopo di ricondurre il regolamento contrattuale ad equità. In particolare, nei contratti di credito al consumo, il giudice può modificare, per renderli equi, il tasso di interesse applicato dal creditore e le modalità e i tempi del rimborso.

La specifica approvazione per iscritto di clausole da parte del consumatore-contrattante non ne limita i diritti e le difese derivanti dalla applicazione del presente articolo.

SEZIONE III

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

Art. 20.

La pubblicità commerciale a stampa deve recare l'indicazione, chiaramente leg-

gibile, delle caratteristiche rilevanti del prodotto o del servizio reclamizzato. Per tali si intendono quelle che debbono per legge o regolamento essere indicate nelle etichette o sui fogli illustrativi.

Deve parimenti essere indicato il prezzo qualora esso sia uniformemente determinato dal produttore o dai distributori per il territorio nazionale e per Regioni.

La pubblicità commerciale radiofonica e televisiva, su emittenti pubbliche o private, deve comprendere la lettura completa delle indicazioni sul prodotto portate dall'etichetta obbligatoria.

Le disposizioni che precedono si applicano alla pubblicità di tutti i beni di consumo esclusi libri, dischi, giornali e periodici.

La pubblicità di offerte di acquisto o di vendita, di finanziamenti, di locazioni, di carte di credito, di corsi per corrispondenza, in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo effettuata, deve fornire l'indicazione chiara e completa degli oneri e degli obblighi del possibile contraente.

Art. 21.

La pubblicità comparativa è liberamente ammessa purchè fondata su dati obiettivamente verificabili, veritieri, e rilevanti ai fini di una scelta basata su criteri oggettivi di convenienza in relazione a qualità o prezzo dei beni o dei servizi messi a confronto.

Art. 22.

Nelle comunicazioni pubblicitarie e in genere promozionali rivolte in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo ai consumatori è vietato l'uso di ogni indicazione ed espressione, anche in forma iperbolica e suggestiva, di effetto comunque ingannevole, ancorchè l'effetto recettivo possa apprezzarsi solo in relazione a destinatari forniti di istruzione e diligenza minime.

I trasgressori sono puniti con le pene di cui all'articolo 515 del codice penale.

Del reato e delle sue conseguenze civili rispondono sia l'utente (committente) che l'agente (realizzatore) del messaggio recet-

tivo. Il responsabile del mezzo di diffusione risponde in caso di dolo o colpa grave. A carico dei responsabili può essere disposto in via solidale, a titolo di sanzione accessoria, l'obbligo di effettuare una comunicazione pubblicitaria o promozionale correttiva, della medesima ampiezza, durata e tipo di quella giudicata recettiva.

Art. 23.

La vigilanza sulla pubblicità della Rai-Tv per il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 è esercitata dalla Società commerciale iniziative spettacolo (SACIS) sentito, per i prodotti alimentari e le bevande, il parere dell'Istituto nazionale della nutrizione.

È esente da imposta di bollo l'esposto scritto, inoltrato da uno o più cittadini, al pretore del luogo di residenza, teso a segnalare l'emissione di un messaggio pubblicitario in contrasto con gli articoli 20, 21 e 22 della presente legge.

Art. 24.

La materia della « educazione sanitaria » introdotta nei programmi della scuola media con decreto ministeriale 9 febbraio 1979 è estesa alla « educazione del consumatore », a far capo dal primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Segretariato di cui all'articolo 9, autorizza l'adozione di pubblicazioni e materiale didattico in genere afferente l'educazione sanitaria del consumatore, che imprese editoriali, associazioni, enti privati o pubblici, gruppi di cittadini propongano di introdurre nelle scuole di qualsiasi ordine e grado.

I presidi e i docenti non possono autorizzare l'uso nè usare libri di testo non autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi del primo comma. Nell'accordare o rifiutare l'autorizzazione e, rispettivamente, nell'esprimere il loro parere, il Ministro e

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il Segretariato di cui all'articolo 9 dovranno ispirarsi ai principi della correttezza scientifica dei contenuti e all'indipendenza delle iniziative editoriali e didattiche da interessi di produttori e commercianti di beni di consumo, il riferimento ai cui marchi, prodotti, attività non potrà comunque, in alcun modo, comparire in alcun tipo di materiale destinato alla scuola.

Art. 26.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sulla base delle direttive della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sulla radiotelevisione, predispone ed attua, per ciascuna rete radiofonica e televisiva, una programmazione costante, in ore ad alto indice di ascolto, per l'informazione e la difesa dei consumatori.

Almeno un terzo di tale programmazione dovrà essere rivolto alla educazione dei minori.

SEZIONE IV

DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI
E ALL'ASSISTENZA LEGALE

Art. 27.

Ogni danno patito dai consumatori e utenti, ancorchè non acquirenti, in conseguenza dell'uso di un prodotto o di una apparecchiatura difettosi, si presume essere derivato da negligenza del produttore.

Nel caso di impianti di uso domestico, la presunzione di colpa è attribuita, disgiuntamente, sia al fabbricante che all'installatore.

È nulla ed inefficace ogni convenzione e ogni dichiarazione, ancorchè proveniente da consumatori (acquirenti o meno), tendente ad escludere la presunzione di colpa di cui ai commi precedenti.

È parimenti nulla ed inefficace ogni convenzione ed ogni dichiarazione, ancorchè proveniente dai consumatori (acquirenti o meno), tendente ad escludere la garanzia o la responsabilità, contrattuale od extracontrat-

tuale, dei soggetti indicati nei commi precedenti per l'ipotesi di fornitura di prodotti o apparecchiature difettosi.

Art. 28.

Qualora, entro 60 giorni dalla contestazione scritta del danno imputabile a difettosità del prodotto o dell'apparecchiatura, il consumatore — ancorchè non acquirente — non abbia concordato con il fabbricante o l'installatore (o con il venditore nei casi di cui all'articolo 1494 del codice civile) l'entità del risarcimento ovvero le modalità di riparazione o sostituzione, ovvero la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo versato, può rivolgersi per un opinamento scritto e gratuito all'ufficio legale del Comune del capoluogo di Provincia di residenza, che motivatamente si esprime circa la fondatezza o meno del reclamo, inviandone copia al produttore e/o installatore e/o venditore interessati.

Al fine di consentire l'attuazione del servizio di cui al comma precedente, è attribuita ai Comuni capoluogo di Provincia l'assegnazione di fondi aggiuntivi per l'assunzione di procuratori legali o l'affidamento di consulenze esterne nella materia di cui al comma precedente.

Qualora il parere di cui al primo comma sia favorevole al danneggiato, e qualora entro trenta giorni dalla sua ricezione le parti non abbiano raggiunto alcun accordo, il consumatore, oltre che adire l'autorità giudiziaria ordinaria nelle forme, nei termini e secondo le norme di competenza ordinari, può in via alternativa rivolgersi al giudice conciliatore, esibendo il parere favorevole dell'ufficio legale del Comune, nelle forme previste per il giudizio avanti tale giudice, e senza limiti di somma qualora la ragione del contendere si fondi unicamente sulla fornitura di, ovvero sul contatto con un prodotto o una apparecchiatura difettosi. Anche nel caso che le richieste del danneggiato siano fatte valere da un'associazione, non è prescritta come obbligatoria l'assistenza di un difensore iscritto nell'albo professionale.

Nel caso che il giudice conciliatore ordini consulenze tecniche, le spese di giustizia

sono provvisoriamente poste a carico dell'ufficio.

Nel caso che il giudice conciliatore respinga la domanda, le spese di consulenza tecnica effettuate sono per la metà imputate all'attore e per l'altra metà poste a carico dell'amministrazione giudiziaria. Quelle di difesa sono poste per la metà a carico dell'attore in base alle tariffe del giudizio di conciliazione. In caso di accoglimento della domanda, spese, competenze ed eventuali onorari seguono la soccombenza secondo le norme ordinarie.

È fatta salva, anche nel giudizio celebrato ai sensi del presente articolo, l'applicazione di eventuali norme di maggior favore per i meno abbienti, derivanti da altre leggi o decreti.

Art. 29.

In deroga all'articolo 81 del codice di procedura civile, la rappresentanza in giudizio di consumatori o utenti agenti per la prevenzione e/o il risarcimento di danni derivanti da prodotti o servizi può essere assunta anche da associazioni, ancorchè prive di personalità giuridica, istituite per la difesa dei consumatori, operanti in continuità nella circoscrizione del giudice adito da almeno dodici mesi prima del promovimento dell'azione.

SEZIONE V

DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE E ALLA RAPPRESENTANZA

Art. 30.

Nell'*iter* di formazione di atti normativi di iniziativa governativa, nonchè all'atto di presentazione in Parlamento di proposte di iniziativa parlamentare, regionale e popolare di portata riferita al territorio nazionale e incidenti sugli interessi dei consumatori, ed in particolare in quella degli atti riguardanti la produzione, il commercio e l'importazione di beni di consumo, la politica tariffaria, quella sanitaria e dei trasporti, il Sottosegretario di Stato delegato alla di-

fesa dei consumatori richiede al CNEL i pareri di merito e provvede ad inoltrarli alla Camera presso la quale le proposte sono state presentate.

L'articolo 2 della legge 5 gennaio 1957, numero 33, istitutiva del CNEL, è integrato con l'inserimento, nella rappresentanza presso l'Ente, di tre esperti dei problemi di difesa dei consumatori.

Art. 31.

Nell'*iter* di formazione di atti normativi o programmatori delle Regioni e degli Enti locali incidenti sugli interessi dei consumatori, e in particolare in quella degli atti riguardanti la produzione, il commercio e l'importazione dei beni di consumo, la politica tariffaria, quella sanitaria e dei trasporti, le Regioni, le Province e i Comuni assicurano l'audizione, in merito ai profili riguardanti gli interessi dei consumatori, di un rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale e cooperativa, nonché delle associazioni per la difesa dei consumatori, operanti con continuità nel territorio dell'ente locale da almeno dodici mesi.

Art. 32.

Nel disciplinare la composizione di comitati, commissioni o altri organi collegiali eventualmente istituiti presso le Regioni o gli enti locali con compiti di controllo o sorveglianza dei prezzi, la legge regionale non può prevedere che facciano parte rappresentanti delle categorie industriali e commerciali, o di Camere di commercio, in misura complessivamente superiore al quarto dei componenti; e deve disporre che, dei rimanenti componenti, almeno la metà sia costituita da esperti indipendenti con la specifica funzione di difendere gli interessi di consumatori e utenti.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme con valore di legge per rivedere la composizione del Comitato interministeriale per i prezzi e della Commissione consultiva prezzi onde adeguarla ai criteri di cui al comma precedente.